



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 09.09.2005
COM(2005) 414 definitivo

2005/0172 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che definisce la posizione della Comunità in merito alla proroga
dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 ed è stato prorogato cinque volte per un biennio. Esso scade pertanto il 31 dicembre 2005.
2. Nel corso della riunione del Consiglio internazionale dello zucchero del 26 maggio 2005 è stato proposto di prorogare l'accordo per un altro biennio, cioè fino al 31 dicembre 2007, in base al disposto dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo stesso.
3. Tale proposta incide sul bilancio nel modo seguente:

Il contributo della Comunità europea al bilancio amministrativo dell'Organizzazione internazionale dello zucchero è iscritto nella linea di bilancio 05 06 01 (accordi agricoli internazionali), rubrica 4 delle prospettive finanziarie (relazioni esterne).

L'incidenza finanziaria di questo accordo nel 2006 è stata presa in considerazione nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee, mentre per il 2007 è stata preventivata e risulta compatibile con le prospettive finanziarie proposte.
4. Scopo della presente proposta è di autorizzare la Commissione ad esprimere parere favorevole alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 a nome della Comunità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che definisce la posizione della Comunità in merito alla proroga
dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con il secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato approvato, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 92/580/CEE del Consiglio¹ ed è stato prorogato da ultimo nel 2003 per un ulteriore biennio. Tale accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2005, a meno che non sia prorogato oltre tale data mediante decisione del Consiglio internazionale dello zucchero, per un periodo non superiore a due anni.
- (2) Se la CE deve realizzare per proprio conto le stesse azioni effettuate dall'Organizzazione internazionale dello zucchero, cui incombe la gestione dell'accordo, il costo complessivo sarebbe di gran lunga superiore al costo dei contributi di adesione. La proroga dell'accordo è pertanto nell'interesse della Comunità.
- (3) La Commissione, che rappresenta la Comunità in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, deve essere quindi autorizzata ad esprimere parere favorevole a detta proroga, anche mediante voto.

DECIDE:

¹ GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.

Articolo unico

La Commissione è autorizzata ad esprimere, a nome della Comunità europea, in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, parere favorevole alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 31 dicembre 2005, anche mediante voto.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore politico: Agricoltura e sviluppo rurale
Attività: Accordi internazionali in materia di agricoltura

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLO ZUCCHERO

1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE:

Rubrica 4 – Relazioni esterne

05 06 01: Accordi internazionali in materia di agricoltura

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): 930 000 euro per impegni

2.2. Periodo di applicazione: dall'1.1.2006 al 31.12.2007

2.3. Stima globale pluriennale delle spese (milioni di euro) (*):

	2006	2007	Totale
Stanziamenti di impegno	0,460	0,470	0,930
Stanziamenti di pagamento	0,460	0,470	0,930

(*) Si è tenuto conto dell'allargamento dell'UE a 25 Stati sulla base delle stime dell'ISO sulle future contribuzioni per i nuovi Stati membri.

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

☒ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

☒ Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Voci di spesa		Nuovo	Partecipazione EFTA	Partecipazione paesi candidati	Rubrica "Prospettiva finanziaria"
Comp.	Diff.	NO	NO	NO	4 Azione esterna

4. BASE GIURIDICA

Articolo 133 del trattato

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

Data la rilevanza economica della Comunità, soprattutto nel comparto agricolo, è necessario che la CE sia rappresentata nell'ambito di accordi agricoli internazionali che costituiscono un mezzo importante per seguire gli sviluppi mondiali e per difendere gli interessi della Comunità relativamente ai prodotti considerati.

Il versamento dei contributi di membro da parte della CE consente di conseguire gli obiettivi dell'accordo internazionale sullo zucchero. L'Organizzazione internazionale dello zucchero, cui compete la gestione dell'Accordo, promuove gli obiettivi dell'Accordo stesso quali la cooperazione internazionale, lo scambio di dati statistici, le previsioni sulle tendenze del mercato ecc. È pertanto nell'interesse della CE essere membro dell'Accordo.

La CE è tenuta a versare i contributi, fissati su base annua, fintanto che rimarrà membro dell'accordo.

È evidente che se la CE dovesse svolgere per proprio conto le attività svolte dall'ISO, il costo complessivo dell'operazione sarebbe di gran lunga superiore ai contributi versati in qualità di membro.

5.2. Azioni previste e modalità di intervento di bilancio

La Ce paga i contributi di membro dovuti su base annua per quanto concerne l'Accordo internazionale sullo zucchero.

Le somme dovute vengono corrisposte fintanto che la CE è contraente dell'accordo.

La Commissione europea partecipa attivamente alle attività dell'ISO e beneficia pienamente dei vantaggi risultanti dalla sua partecipazione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (*)

Impegni in milioni di euro (fino a tre decimali)

Ripartizione	Anno 2006	Anno 2007	Totale
Contributo CE	0,460	0,470	0,930
TOTALE	0,460	0,470	0,930

(*) Si è tenuto conto dell'allargamento dell'UE a 25 Stati sulla base delle stime dell'ISO sulle future contribuzioni per i nuovi Stati membri.

6.2. Calcolo

Ciascun contributo è fissato in proporzione al numero di voti attribuiti al membro interessato (su un totale di 2 000) e alla sua importanza sul mercato internazionale dello zucchero. Per il 2006 e il 2007, il numero di voti assegnati alla Comunità è stimato in 542 con conseguente contributo comunitario di rispettivamente 460 000 e 470 000 euro.

7. INCIDENZA SU PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione usando risorse esistenti e/o supplementari		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A	0.3	–	0.3	<i>Preparazione per la partecipazione e il seguito riservato alle riunioni dell'ISO</i>
	B	–	–	–	
	C	–	–	–	
Altre risorse umane		–	–	–	
Totale		0.3	–	0.3	

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorsa umana	Importo in EUR	Metodo di calcolo
Funzionari Personale temporaneo	32 400	0,3 x 108 000
Altre risorse umane		
Totale	32 400	

Gli importi corrispondono alla spesa totale per dodici mesi.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Disposizioni di controllo

Le attività dell'ISO sono monitorate attentamente dai suoi membri e la CE partecipa attivamente alle riunioni periodiche dell'ISO. Una relazione sulle attività dell'ISO è pubblicata periodicamente.

9. MISURE ANTIFRODE

I pagamenti saranno effettuati solo direttamente sul conto bancario dell'ISO dietro ricezione di richiesta scritta e previa verifica che la richiesta coincida con i dati concordati dal Consiglio dell'accordo internazionale sullo zucchero.